



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 432

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 9 luglio 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	9
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	10
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	14
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	18
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	28
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i> . . . . .	»	33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i> . . . . .	»	33
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	34
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	36
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i> . . . . .	»	37
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	38
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	42

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 79

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Plenaria* . . . . . » 80*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 81

---



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 9 luglio 2015

### Sottocommissione per i pareri

110<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PALERMO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

#### **(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato l'emendamento 1.25 (testo 3), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

### Plenaria

296<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*

FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta dell'8 luglio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della indicizzazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo.

In applicazione di tale sentenza, il Governo, al fine tenere conto anche delle esigenze di equilibrio di bilancio, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ha coerentemente deciso di intervenire con un provvedimento di rango legislativo, prevedendo che la restituzione riguardasse solo determinate fasce di reddito.

La senatrice LO MORO (*PD*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole. A suo avviso, il Governo ha dovuto compiere una scelta di politica legislativa, al fine di contemperare i diritti costituzionali di alcune categorie di pensionati, riconosciuti dal pronunciamento della Corte costituzionale, nei limiti imposti dal rispetto del principio, anch'esso di rilievo costituzionale, dell'equilibrio di bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo, avanzata dal relatore.

**(1997) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR-MED**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge n. 99 del 2015, volto ad assicurare, per il periodo dal 27 giugno al 30 settembre 2015, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVfor Med.

L'operazione, scaturita dalla decisione PESC/2015/778 adottata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 18 maggio, ha il compito di rac-

cogliere informazioni sulle reti del traffico e della tratta degli esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. In particolare, per contribuire a smantellare il modello di business connesso a tali traffici, sono adottate misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti.

EUNavfor Med opererà in coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione, in particolare Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni della Politica di sicurezza e di difesa comune. Conformemente al dichiarato interesse nazionale e alla particolare esposizione geostrategica del Paese, il comando operativo è stato assegnato all'Italia e sarà esercitato da Roma, presso il Comando di vertice interforze.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del decreto-legge prevede l'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare alla predetta missione e richiama le disposizioni da applicare in materia di personale, nonché in materia penale e contabile. Il medesimo articolo reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni previste, mentre il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la partecipazione del personale militare delle Forze armate all'operazione EU-Navfor Med, propone di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, chiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in merito allo svolgimento dell'operazione militare. È previsto, infatti, che si proceda prima all'individuazione delle reti di migrazione e, successivamente, con una specifica autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, alla intercettazione ed eventuale neutralizzazione delle imbarcazioni utilizzate per la tratta di esseri umani. Tuttavia, durante l'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sui temi dell'immigrazione, è emerso che la Marina militare italiana e quella di altri Paesi impegnati nella missione Triton hanno già provveduto a sequestrare e affondare alcune centinaia di questi mezzi. La copertura giuridica per tali azioni sarebbe assicurata dalla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, del 1976, e dalla Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, del 1972. Chiede, quindi, al Governo di fornire elementi più precisi a tale riguardo.

Inoltre, ritiene che l'affondamento di imbarcazioni, soprattutto nelle acque territoriali della Libia, potrebbe configurare un vero e proprio atto di guerra, che dovrebbe quindi essere autorizzato dal Parlamento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), richiamandosi alle considerazioni del senatore Mazzoni, formula osservazioni critiche sul provvedimento. Esso dispone, infatti, la partecipazione dell'Italia a un'operazione militare dell'Unione europea, che successivamente potrebbe comportare

lo svolgimento di azioni di guerra, senza che il Parlamento possa essere ulteriormente interpellato. Sarebbero quindi ravvisabili, a suo avviso, elementi di criticità in riferimento all'articolo 78 della Costituzione.

Inoltre, ritiene che sarebbe stato più opportuno adottare un provvedimento più organico per consentire una riflessione approfondita sull'operazione militare nel suo complesso. Ravvisando la carenza del requisito dell'urgenza, pertanto, annuncia un voto contrario.

Il sottosegretario ROSSI, nell'assicurare che fornirà ulteriori chiarimenti in merito alle Convenzioni citate dal senatore Mazzoni, precisa che lo svolgimento dell'operazione militare EUNavfor Med, articolata in tre fasi, è stata autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia, per le azioni di sequestro e di eliminazione delle imbarcazioni utilizzate per la tratta di esseri umani nello spazio di mare antistante la Libia, previste nell'ambito della terza e ultima fase dell'operazione, sarà necessaria un'apposita autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In tal caso, l'intervento nelle acque territoriali libiche non potrebbe essere considerato ostile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria****425<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**SANGALLI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il presidente SANGALLI informa della trasmissione dell'ulteriore emendamento 1.25 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO dichiara che, a giudizio del Governo, la proposta può essere ora considerata correttamente formulata dal punto di vista finanziario. Esprime pertanto un parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3), nonché sull'emendamento sospeso 5.28, che presenta una natura puramente ordinamentale. Esprime, invece, un parere contrario sui restanti emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3) e 5.28, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,

parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*

(197) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) *BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) *PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1360) *FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 prevede l'istituzione del registro delle unioni civili ed un'attività dichiarativa degli interessati dinanzi all'ufficiale di stato civile. Ritiene che occorre, quindi, avere conferma che le attuali strutture dei servizi anagrafici possono svolgere i nuovi compiti con le dotazioni esistenti a legislazione vigente. Fa presente che occorre valutare la portata dell'articolo 3, il quale – tra l'altro – estende l'indennità che il datore di lavoro corrisponde in caso di morte del dipendente (ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile) anche alle persone che hanno contratto un'unione civile: risulta necessaria una stima dei possibili effetti onerosi, con particolare riguardo ai casi di decesso di pubblici dipendenti. Segnala che risulta, più in generale, necessario individuare, tramite relazione tecnica, gli effetti per la finanza pubblica della piena equiparazione tra coniugi e partecipanti ad un'unione civile, disposta dall'articolo 3, comma 3, a partire dalle conseguenze sul piano fiscale, previdenziale ed assistenziale. Occorre valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 7, contenente un'ampia delega al Governo

alla regolamentazione delle unioni civili. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO assicura che provvederà a sollecitare una bozza di relazione tecnica del Ministero di grazia e giustizia che consenta di procedere a un esame compiuto degli aspetti finanziari del disegno di legge, soprattutto in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari rilevanti.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo chiarimenti in ordine alle stime di perdita di gettito concernenti le esenzioni dalle tariffe doganali, posto che la relazione tecnica afferma che tali mancati introiti possano esser compensati dal venir meno delle corrispondenti spese di cui però non si fa precisa menzione. Occorre inoltre acquisire elementi più circostanziati di quelli forniti dalla relazione tecnica circa l'entità stimata della perdita di gettito derivante dal venir meno della tassa di ancoraggio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per quanto riguarda la disposizione che introduce esenzioni dalle tariffe doganali, i minori introiti deriverebbero esclusivamente dal venir meno del rimborso comunitario delle spese di riscossione. Cessando il servizio di riscossione stesso, il rimborso non avrebbe più ragione di essere e quindi alla disposizione non sono associabili effetti onerosi.

Quanto alle tasse di ancoraggio, riferisce che il Perù e la Colombia sono già inseriti nell'elenco dei paesi alle cui navi è riconosciuto un trattamento equivalente a quello delle navi battenti bandiera italiana.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 5 dell'accordo che potrebbe avere effetti potenzialmente onerosi non considerati dalla relazione tecnica soprattutto in relazione al paragrafo 5.3. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla parte restante del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dalle previsioni di cui all'articolo 5 dell'accordo in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esse rinviano lo svolgimento delle attività ivi previste a futuri accordi diretti tra le parti. Da ciò deriva, a suo parere, che l'onere, e quindi la necessità di copertura, emergerà soltanto nel momento del futuro accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel paragrafo 3, chiarisce che le spese per il funzionamento degli «organismi pertinenti» sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle quantificazioni relative all'articolo 2.2.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria****240<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Panetta, accompagnato dal dottor Carmelo Barbagallo*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: audizione di rappresentanti del Consiglio di Vigilanza del Meccanismo di Vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 giugno.

Dopo un intervento introduttivo del presidente Mauro Maria MARINO, il dottor PANETTA svolge un'ampia relazione, esordendo con alcune considerazioni sul finanziamento dell'economia nell'attuale fase congiunturale. Prosegue ricapitolando i termini dell'evoluzione della regola-

mentazione del settore bancario a livello internazionale ed europeo, anche alla luce delle ricadute sul sistema italiano. Si sofferma quindi sull'architettura e sul funzionamento del Sistema unico di vigilanza, ricordando gli esiti della valutazione approfondita svolta nel 2014 e soffermandosi sull'articolazione operativa rappresentata dal *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), nonché sulla sussistenza di peculiarità nazionali relativamente alla valutazione della qualità del capitale, anche riguardo l'adozione di differenti criteri contabili, e sulla valutazione dei rischi propri di ciascuna banca.

Ulteriori osservazioni riguardano l'avvio e le implicazioni del Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, nell'ambito del quale rileva l'introduzione dell'istituto del *bail-in* di cui puntualizza gli effetti per le differenti categorie di risparmiatori. Nell'avviarsi alla conclusione delinea un quadro delle iniziative intraprese in Italia al fine della razionalizzazione e di una maggiore efficienza del sistema bancario e del mercato del credito nazionali, con particolare riferimento alle misure di recente adottate in tema di crediti deteriorati.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza il contenuto e le osservazioni del contributo offerto.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) pone un quesito circa le possibilità di garantire ai risparmiatori le informazioni necessarie per valutare la rischiosità degli investimenti anche alla luce del meccanismo del *bail-in*. Chiede inoltre una valutazione riguardo all'ipotesi di separazione delle attività bancarie commerciali da quelle a rischio più elevato, già avanzata a livello europeo con riferimento alla posizione espressa dalla BCE.

La senatrice GUERRA (*PD*) pone un quesito circa le prospettive dell'attività di vigilanza ai soggetti diversi dalle banche, ai quali è affidato un ruolo rilevante nel mercato creditizio e finanziario. Dopo aver espresso apprezzamento rispetto alle osservazioni svolte in relazione alla sussistenza in Europa di criteri contabili diversificati domanda una valutazione in relazione all'origine delle sofferenze sui crediti diffuse nel sistema italiano, la quale potrebbe dipendere da difficoltà nella valutazione del merito creditizio. Conclude sollecitando un giudizio circa l'efficacia di strumenti tributari rispetto al rafforzamento finanziario delle banche.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) domanda ragguagli in relazione agli utili della Banca d'Italia legati al signoraggio e alla loro destinazione.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) pone un quesito in merito alle possibilità di superare le persistenti difficoltà di accesso al credito e ai mercati dei capitali da parte di una quota consistente del sistema produttivo italiano, caratterizzato dalla presenza di piccole imprese.

La senatrice RICCHIUTI (PD) chiede una valutazione in merito all'esclusione delle società finanziarie e dei settori del *factoring* e del *leasing* dalla possibilità di giovare della liquidità messa a disposizione dalla Banca centrale europea, pur essendo tali soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche tenendo conto del rischio in termini di svantaggio competitivo rispetto a soggetti operanti in altri ordinamenti europei.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) mette in evidenza l'importanza di quanto rilevato nel corso dell'audizione in merito all'istituto del *bail-in*, a fronte di ricostruzioni giornalistiche inesatte, e pone un quesito circa l'utilizzo da parte delle banche italiane delle risorse rese disponibili con vari strumenti dalla BCE al fine di destinare maggiori risorse alle imprese e alle famiglie.

Il dottor PANETTA rammenta che il livello più alto di protezione dai rischi è previsto a vantaggio dei risparmiatori con minore propensione al rischio, mentre risulta in generale difficile predisporre meccanismi informativi utili a favorire l'oculatazza delle scelte del pubblico in ragione della continua evoluzione dei mercati. Risulta di conseguenza prioritario il ruolo dell'educazione finanziaria, ambito nel quale la Banca d'Italia è già attivamente impegnata. Osserva quindi che la tendenza in atto nell'Unione europea a prevedere la separazione della banca d'affari dalla banca commerciale deve essere valutata tenendo presente il maggior livello di rischio che essa comporta nei sistemi bancari che maggiormente risentirebbero della sottrazione di possibilità di ricorrere al mercato dei capitali. Prosegue sottolineando la rilevanza del sistema bancario ombra, il quale deve necessariamente essere oggetto di idonea regolamentazione. La vigilanza opera comunque in un'ottica macroprudenziale, al fine di garantire la stabilità complessiva del sistema creditizio nel suo complesso.

Dopo aver espresso un auspicio nei confronti di una rapida adozione di un sistema contabile uniforme nell'Unione europea, per quanto riguarda la questione della diffusione di crediti deteriorati rileva come la motivazione principale consista nel complessivo arretramento dell'economia avvenuto negli ultimi anni. A tale proposito osserva che al fine di non incentivare un livello di indebitamento eccessivo siano utili meccanismi quali l'ACE, peraltro poco efficaci a causa della limitata diffusione della necessaria conoscenza nel mondo imprenditoriale.

Quanto ai profitti conseguiti dalla Banca d'Italia in conseguenza delle attività svolte in ambito monetario, fa presente che essi vengono interamente versati allo Stato e che l'entità del signoraggio è direttamente legata alle dimensioni della massa monetaria.

Fa poi presente come la dipendenza del sistema produttivo dal credito riguardi anche le imprese di maggiori dimensioni e come la crescita complessiva degli operatori economici sia consequenziale rispetto a una rilevante diminuzione della pressione fiscale e degli oneri di carattere amministrativo.



L'erogazione di liquidità da parte delle banche centrali e in particolare della Banca centrale europea non può che riguardare gli istituti di credito, mentre le società finanziarie di minori dimensioni non hanno per definizione la struttura necessaria a gestire tali flussi di liquidità, mentre le scelte in ordine all'assetto di vigilanza relativo a tali soggetti deriva necessariamente dalle scelte del legislatore. Prosegue osservando che la scarsa propensione a erogare credito del sistema bancario nonostante la disponibilità di liquidità è riconducibile alla diffusa percezione di un alto rischio di credito, cui corrisponde un'ancora scarsa propensione di famiglie e imprese a contrarre debiti. La liquidità ottenuta dagli istituti di credito è pertanto utilizzata per una quota rilevante per il pagamento di finanziamenti precedentemente erogati dalla stessa BCE.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia l'auditore e lo congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 9 luglio 2015

### Plenaria

170<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(746) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

**(760) STUCCHI.** – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

**(1570) BUEMI ed altri.** – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

**(1795) PEPE e MOLINARI.** – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1815) CROSIO ed altri.** – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

**(1823) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1841) FORNARO ed altri.** – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

**(1855) CIOFFI ed altri.** – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

*società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto l'ulteriore emendamento 1.25 (testo 3), (pubblicato in allegato) sul quale occorre attendere i prescritti pareri delle Commissioni competenti.

Ricorda poi che la Commissione nella seduta precedente ha votato gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo in esame fino alla proposta 2.170 (testo 2) con i relativi subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.147 (testo 2) e relativi subemendamenti, che sono rimasti accantonati.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.171, che risulta respinto.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.172 (testo 2)/1, 2.172 (testo 2)/3 e 2.172 (testo 2)/2, mentre è approvato l'emendamento 2.172 (testo 2).

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.173, 2.174 e 2.175, mentre è approvata la proposta 2.176. Conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 2.177.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 2.178 sopprimendo le lettere *a*) e *b*).

Avendo il senatore AIROLA (*M5S*) insistito per il mantenimento del testo, l'emendamento 2.178 è posto ai voti e respinto.

Viene poi altresì votato e respinto l'emendamento 2.179 e dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 2.180.

Con successiva votazione, è quindi approvato l'emendamento 2.182 e, conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 2.183.

In esito a separato scrutinio, sono poi respinti gli emendamenti 2.184, 2.185, 2.186 e 2.187, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 2.188, per assenza dei proponenti.

Poste separatamente ai voti, sono successivamente approvate le proposte 2.189 (testo 2), 2.190, 2.191 e 2.181 (testo 3).

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede chiarimenti sugli effetti dell'approvazione dell'emendamento 2.181 (testo 3), che il relatore RANUCCI (*PD*) fornisce.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.192.

Il PRESIDENTE avverte che la proposta 2.193 non verrà posta in votazione, in quanto identica a una disposizione già contenuta nel testo del disegno di legge.

Con successive, distinte votazioni è quindi approvato l'emendamento 2.194 e respinto l'emendamento 2.195.

Successivamente, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.205 e 2.206.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira la proposta 2.207.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita a riformulare l'emendamento 2.208 sostituendo la parola «annualmente» con «semestralmente» e sopprimendo le parole «e dei compensi a loro erogati».

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) riformula conseguentemente la proposta 2.208 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 2.208 (testo 2) è posto in votazione e approvato. Conseguentemente, risultano assorbite le proposte 2.209 e 2.210.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3, rimasti accantonati nelle precedenti sedute.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira la proposta 3.8.

Il relatore RANUCCI (*PD*) fa presente che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.10 (testo 2) a firma dei relatori.

Dichiara quindi di ritirare il predetto emendamento, riservandosi tuttavia di proporre un'ulteriore formulazione per l'Aula. Segnala infatti che la suddetta proposta interviene su una questione di grande rilevanza, quella dei contratti di appalto conclusi dalla Rai per la quale occorre trovare una soluzione equilibrata, che garantisca il rispetto delle procedure ma, al tempo stesso, consenta all'azienda la necessaria flessibilità gestionale.

Conseguentemente, risultano decaduti i subemendamenti 3.10 (testo 2)/1, 3.10 (testo 2)/2 e 3.10 (testo 2)/3 riferiti alla suddetta proposta emendativa.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira la proposta 3.14.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con successive, distinte votazioni, sono respinte le proposte 4.1, 4.3 e 4.4.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.5 (testo 2) che sintetizza gli orientamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione in materia di delega al Governo per il finanziamento del servizio pubblico e dell'emittenza locale. In particolare, l'emendamento disciplina in maniera più precisa i contenuti della delega, garantendo la necessaria indipendenza economica e finanziaria della Rai quale concessionaria del servizio pubblico. In secondo luogo, si prevede anche la definizione delle modalità di finanziamento pubblico delle emittenti locali, nonché la revisione della disciplina del canone contrastando l'evasione e assicurando sempre l'autonomia finanziaria della Rai.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime anch'egli parere favorevole sul suddetto emendamento.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) segnala la necessità, per la successiva fase di esame in Aula, di acquisire indicazioni più puntuali sulle possibili modalità di finanziamento delle emittenti locali trattandosi di un tema di grande rilievo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ribadisce la centralità del canone di abbonamento come fonte di finanziamento certa per la Rai radiotelevisione italiana e per il servizio pubblico in generale.

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) osserva che, anche sulla scorta delle nuove tecnologie, si impone ormai il superamento del canone di abbonamento tradizionale alla radiotelevisione. La Rai dovrebbe trovare forme di finanziamento che lascino il cittadino libero di scegliere tra le varie offerte televisive disponibili nell'ambito di una leale competizione di mercato.

L'emendamento 4.5 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 e 4.43.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.10.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 5.11.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira le proposte 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22.

Il relatore RANUCCI (*PD*) riformula l'emendamento 5.24 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che recepisce la condizione di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

L'emendamento 5.24 (testo 2) è quindi messo ai voti e approvato.

La senatrice ORRÙ (*PD*) ritira l'emendamento 5.25.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000 che, raccogliendo la disponibilità espressa dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute, sopprime la lettera *b*) dell'articolo 5, comma 2, del testo. In tal modo, si elimina la parte di delega relativa alla ridefinizione dei compiti del servizio pubblico lasciando solo la parte relativa al coordinamento normativo.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere favorevole all'emendamento.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio apprezzamento per la scelta dei relatori e del Governo, sottolineando il carattere troppo ampio e generico della delega contenuta nel disegno di legge. Per la riforma del servizio pubblico occorre infatti una riflessione ampia e articolata, soprattutto per quanto riguarda il ruolo delle nuove piattaforme tecnologiche che stanno rivoluzionando lo stesso concetto di trasmissione radiotelevisiva e che impongono sfide sempre più complesse.

Il senatore AIROLA (*M5S*) esprime soddisfazione per la soppressione della lettera *b*) operata con l'emendamento 5.1000. Sottolinea anch'egli la sfida imposta dalle nuove piattaforme tecnologiche, rispetto alle quali la Rai dovrà fare importanti scelte.

L'emendamento 5.1000 viene quindi posto in votazione e approvato.

Conseguentemente è preclusa la proposta 5.27.

Con separate votazioni, sono successivamente approvati gli emendamenti 5.29 e 5.30, mentre è respinto il 5.31.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 5.32.

Il relatore RANUCCI (*PD*) riformula l'emendamento 5.33 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che recepisce la condizione di inserimento del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

L'emendamento 5.33 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 5.34.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 5.35, 5.36 e 5.0.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira le proposte 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Con separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 6.3 e sono invece respinti gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha completato l'esame di tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1880, ad eccezione dei seguenti, che rimangono accantonati: 1.23, 1.24 (testo 2) 1.25 (testo 3), 1.26, 1.27, 2.147 (testo 2)/1, 2.147 (testo 2)/2, 2.147 (testo 2) e 5.28.

Segnala che, mentre l'emendamento 2.147 (testo 2) e i relativi subemendamenti riguardano la questione del comitato di cultura da istituire all'interno del consiglio di amministrazione della Rai, le altre proposte riferite all'articolo 1 e la 5.28 sono sospese in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultive.

Il sottosegretario GIACOMELLI chiarisce che gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 1 e il 5.28 riguardano la questione dell'accordo tra la Rai e la provincia autonoma di Bolzano per la stipulazione della convenzione radiotelevisiva. In particolare, vi è un problema di carattere finanziario, sul quale si dovranno pronunciare la Commissione Bilancio e il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora non si dovesse riuscire a trovare una soluzione soddisfacente, suggerisce di ritirare i predetti emendamenti, al fine di una rivisitazione per la fase di esame in Aula.

Il relatore RANUCCI (*PD*) osserva che l'emendamento 1.25 (testo 3) contiene una riformulazione della clausola finanziaria che potrebbe risolvere il problema richiamato dal sottosegretario Giacomelli.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene anch'egli che la nuova formulazione potrebbe superare le questioni testé richiamate. In caso contrario, concorda con la proposta del sottosegretario Giacomelli di rinviare la ricerca di una migliore soluzione alla fase di esame in Aula, per consentire alla Commissione di licenziare il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

### Art. 1.

#### 1.25 (testo 3)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:*

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo e, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

## Art. 2.

### 2.208 (testo 2)

MINZOLINI, GASPARRI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «12-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni».*

---

## Art. 5.

### 5.24 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vigenti» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del loro adeguamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

### 5.33 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi in-

tegrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle predette Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

---

**Plenaria****171<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(746) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

**(760) STUCCHI.** – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

**(1570) BUEMI ed altri.** – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

**(1795) PEPE e MOLINARI.** – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1815) CROSIO ed altri.** – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

**(1823) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1841) FORNARO ed altri.** – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

**(1855) CIOFFI ed altri.** – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

**- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che, delle proposte emendative rimaste accantonate nella precedente seduta, è stata ritirata la 1.26. Contestualmente, le Commissioni bilancio e affari costituzionali hanno reso i prescritti pareri sugli altri emendamenti accantonati relativi all'articolo 1, con particolare riguardo all'1.25 (testo 3).

Si può pertanto procedere alla votazione delle proposte in questione.

La senatrice CANTINI (*PD*) fa suo l'emendamento 1.23 e lo ritira.

L'emendamento 1.24 (testo 2) è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.25 (testo 3) ha avuto un parere non ostativo della Commissione bilancio e un parere non ostativo con osservazioni dalla Commissione affari costituzionali.

La suddetta proposta viene quindi posta in votazione e approvata.

Infine viene dichiarato decaduto l'emendamento 1.27 per assenza del proponente.

Si passa quindi alla proposta 2.147 (testo 2) e relativi emendamenti.

Il relatore RANUCCI (*PD*) presenta un nuovo testo dell'emendamento 2.147 (testo 2), pubblicato in allegato.

Evidenzia che la nuova formulazione raccoglie le indicazioni scaturite dal dibattito in Commissione, eliminando il Comitato cultura all'interno del Consiglio di amministrazione della RAI, e affidando direttamente al presidente e a due consiglieri funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici in campo culturale, nonché per lo sviluppo dei nuovi contenuti, dei nuovi dispositivi e delle nuove piattaforme tecnologiche e per la qualità della programmazione.

Si prevede inoltre che su tale attività venga presentata una relazione semestrale al Consiglio di amministrazione.

Il sottosegretario GIACOMELLI si rimette alla Commissione in ordine al suddetto emendamento.

La proposta 2.147 (testo 3), posta ai voti, è approvata.

Conseguentemente, risultano decaduti gli emendamenti 2.147 (testo 2)/1 e 2.147 (testo 2)/2.

Infine, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.28.

Il PRESIDENTE annuncia che, essendo stati votati tutti gli emendamenti rimasti accantonati, si è concluso l'esame del provvedimento in titolo, per cui si dovrà procedere alla votazione del mandato ai relatori.

Ringrazia quindi i relatori e il sottosegretario Giacomelli per la proficua collaborazione fornita ai lavori, e tutti i senatori per l'atteggiamento sempre serio e costruttivo che ha consentito di giungere a questo positivo risultato, a fronte di un testo di particolare complessità e rilevanza.

Il senatore FILIPPI (*PD*), a nome suo personale e del Gruppo del Partito democratico, ringrazia in maniera sentita il presidente Matteoli per la conduzione equilibrata e sempre attenta dei lavori in Commissione. Esprime altresì il proprio apprezzamento per il lavoro dei relatori, che hanno svolto una difficile opera di mediazione tra le varie forze politiche, che ha consentito di migliorare significativamente il testo in esame, a suo avviso già comunque apprezzabile.

Ringrazia inoltre il sottosegretario Giacomelli per la costante attenzione e disponibilità con la quale ha partecipato ai lavori.

Auspica quindi che anche per il futuro, al di là delle legittime differenze politiche, possa continuare ad esservi un atteggiamento di dialogo costruttivo in Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), a nome del proprio Gruppo, ringrazia a sua volta la Commissione, i relatori e il rappresentante del Governo per l'attenzione riservata alla questione della convenzione radiotelevisiva tra la provincia autonoma di Bolzano e la RAI, che ha trovato una soluzione equilibrata con l'emendamento 1.25 (testo 3).

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), pur dando atto del clima costruttivo instaurato in Commissione, conferma il giudizio profondamente negativo della sua parte politica sul testo in esame, che conserva molte delle criticità già segnalate. Rinviando alla successiva fase in esame in Assemblea il confronto sulle questioni di merito, preannuncia la propria astensione in occasione della votazione sul mandato ai relatori.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) dà anch'egli atto del dialogo ampio e positivo svolto in Commissione, pur mantenendo una serie di riserve sul testo in esame, sul quale la propria parte politica si confronterà ulteriormente in Assemblea.

Il relatore RANUCCI (*PD*), anche a nome del correlatore Buemi, ringrazia a sua volta il presidente Matteoli per la conduzione dei lavori, che ha contribuito ad instaurare un clima di proficuo confronto in Commissione e ha reso possibile l'ulteriore miglioramento del testo in esame. Dà quindi atto al sottosegretario Giacomelli dell'atteggiamento sempre disponibile e collaborativo tenuto nei confronti di tutte le forze politiche, ricordando che sono state accettate anche significative modifiche al disegno di legge originario.

Il sottosegretario GIACOMELLI ringrazia a sua volta la Presidenza, i relatori e tutti i senatori per l'ottimo lavoro svolto, che ha permesso di portare a termine l'esame di un testo particolarmente complesso. Al di là delle ovvie differenze politiche, il confronto è stato sempre franco e collaborativo e si rammarica che tale circostanza non emerga con la dovuta evidenza su molti resoconti degli organi di informazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1880, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandoli contemporaneamente a svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie. Si devono pertanto considerare assorbiti i disegni di legge congiunti e le petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1880**

**Art. 2.**

**2.147 (testo 3)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «9», aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Il Presidente del consiglio di amministrazione e due consiglieri, individuati dal consiglio di amministrazione, svolgono funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.

9-ter. Il Presidente del consiglio di amministrazione e i due consiglieri redigono, con cadenza semestrale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del comma 9-bis da sottoporre all'esame del Consiglio».

---



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 72**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI  
COMMERCIALI)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria****169<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SACCONI annuncia che è pervenuto il parere di nulla osta con presupposti della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul solo testo e che la Commissione affari costituzionali si pronuncerà nella giornata odierna. Essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea nella seduta prevista per martedì 14, alle ore 16,30, si procederà comunque alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri) anche in assenza del parere della Commissione bilancio, che si pronuncerà comunque sulle proposte che saranno presentate in Assemblea.

I senatori PUGLIA (M5S) e PAGLINI (M5S) sottoscrivono l'emendamento 1.0.2.

Presente il prescritto numero di senatori, con successive, distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati; decadono invece, per assenza dei rispettivi presentatori gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.28, 2.1, 3.2, 5.1, 5.4 e 5.5.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea che il provvedimento, che pur rappresenta un atto dovuto, solo parzialmente dà attuazione al contenuto della sentenza n. 70 della Corte costituzionale e sarà perciò certamente fonte di nuovo contenzioso. Nel richiamare le considerazioni già svolte nell'intervento in discussione generale, ribadisce che anche in materia di TFR il legislatore avrebbe dovuto essere più coraggioso, assoggettandolo a tassazione separata. Il voto del suo Gruppo sarà perciò contrario.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si dichiara decisamente contrario al provvedimento, ritenendo pericoloso che il Governo non rispetti, o quanto meno aggiri, una sentenza della Corte costituzionale. In realtà, il Presidente del Consiglio, partito con apparente slancio rottamatore, si limita ad eseguire le disposizioni della Troika; comportamenti di questo tipo finiranno per aumentare inevitabilmente il distacco dei cittadini dalla politica.

La senatrice PARENTE (*PD*) dà ragione del voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, che dà attuazione al dettato della Corte compatibilmente con la situazione economico-finanziaria e stabilisce il principio della rivalutazione dei trattamenti pensionistici a partire dal prossimo anno. La politica è chiamata infatti a compiere responsabilmente delle scelte in un determinato contesto, a partire da quello economico-finanziario, in base a principi di equità e giustizia.

Concorda il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), a giudizio del quale il provvedimento è improntato ad un'etica della responsabilità, che tiene conto delle possibilità economico-finanziarie di contesto.

In dissenso dal proprio Gruppo, anche la senatrice BENCINI (*Misto*) annuncia voto favorevole, pur sottolineando le disparità di atteggiamento tenuto dalla Corte costituzionale nei confronti di pensionati e di lavoratori pubblici.

Il voto favorevole del Gruppo AP è annunciato dal senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), a giudizio del quale il decreto-legge in conversione si presenta equilibrato e costituisce il massimo sforzo fattibile.

Il presidente SACCONI coglie l'occasione per preannunciare una richiesta di intervento del ministro Poletti in Commissione, prima dell'inizio

della prossima sessione di bilancio, riferito all'andamento e all'evoluzione del sistema previdenziale; ciò anche in ragione delle dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Presidente dell'INPS. Ritiene importante approfondire adeguatamente a livello europeo il tema della previdenza, che è forse quello più suscettibile di generare coesione sociale e conferire un'idea di equità, contribuendo alla realizzazione di una vera unione fiscale. Più volte in Italia si è sollevato il dubbio che la riforma Fornero, pur realizzata in un momento difficilissimo per il Paese, abbia rappresentato un *overshooting*. Una riflessione complessiva a livello europeo sui sistemi previdenziali e la loro unificazione potrebbe rappresentare l'occasione di una soluzione equilibrata e convergente che consentirebbe anche di superare le attuali rigidità del sistema italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **Plenaria**

### **170<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SACCONI avverte che è pervenuto il parere non ostativo sul testo della Commissione affari costituzionali.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato alla relatrice D'Adda a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 156**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIZZOTTI**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 (DISCIPLINA ATTIVITÀ  
FUNERARIE)*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria****159<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 9,10*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di relazione favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, sottolineando la necessità di una migliore definizione degli impianti di cui all'articolo 21, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria in corso.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) osserva che gli adempimenti di cui all'articolo 21 sembrano difficilmente assolvibili da parte dell'ISPRA. Ricorda poi che già che con il decreto-legge n. 91 del 2014 è stata scoraggiata la caccia tradizionale con i roccoli. Fa infine presente che l'articolo 21 fa ancora riferimento alle province, generando difficoltà interpretative in considerazione della loro soppressione.

Il senatore ZIZZA (*CRi*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dalla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti ed approvato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

premessi che:

il disegno di Legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata, da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che:

la Direttiva n. 2009/147/UE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli – Comm. UE/Env. 2008;

gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo Considerando della Direttiva, tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (mist-net), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto;

a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;

questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della Direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa



o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della Direttiva stessa;

approva una relazione favorevole con la seguente osservazione:

occorre procedere, con le idonee modifiche normative, a definire la portata interpretativa e autentica dell'espressione «impianti» prevista all'articolo 21 del disegno di legge in esame, cui le istituzioni dovranno attenersi, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria****131<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CHITI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica, in via preliminare, che il regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al disegno di legge europea 2014 si basa sull'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, secondo cui le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, così come definito dagli articoli 1 e 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo del diritto dell'Unione, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, il conseguente adeguamento dell'ordinamento interno. Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, e rafforzata ulteriormente dalla legge ordinamentale n. 234 del 2012, anche per il disegno di legge europea in esame, quindi, potranno essere considerati ammissibili, in primo luogo, quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di at-

tuazione; infine, quelli che ottemperino – anche in tal caso mediante delega legislativa – a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risulenti direttive europee, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica quindi, che, allo scadere del termine prefissato per le ore 11 di oggi, sono pervenuti, con riferimento all’atto Senato n. 1962, 15 ordini del giorno e 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

In relazione a tali emendamenti presentati, dichiara inammissibili, in seguito ad una prima disamina, gli emendamenti 9.0.1, 16.2, 20.0.1, 22.0.1, 22.0.2, 23.1, 23.0.1 e 24.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1962**

**G/1962/1/14**

CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di costituzione in mora – procedura di infrazione 2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) – per violazione del diritto dell’Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all’interno dell’UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l’autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo;

in sostanza ci viene chiesto di produrre «formaggi senza latte» e di conseguenza aprire il mercato a quelli prodotti in altri Paesi, appunto senza latte, che fino ad oggi non potevano arrivare sulle nostre tavole. Conseguenza inevitabile sarà la provenienza del latte in polvere dai quei Paesi che lo offrono a prezzi bassissimi con ripercussioni anche sul prezzo finale del prodotto e con ricadute sulla tenuta degli allevamenti italiani;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

---

**G/1962/2/14**

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pronunciato la sentenza – Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima legge europea, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

---

**G/1962/3/14**

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la ri-

conosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, oltre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;

l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania;

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.

---

#### **G/1962/4/14**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b*) del Codice della Strada prevede che «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la direttiva europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua* non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria auto determinazione,

impegna il Governo:

ad abolire il limite d'età massima per il rinnovo della patente D al compimento dei 68 anni d'età e lasciare che sia la Commissione medica a decidere, sulla base delle reali condizioni fisiche del soggetto, sull'opportunità di rinnovare o meno il certificato, così come avviene per numerosi altri Stati europei;

in subordine, a prevedere che il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della strada, venga procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media, al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

---

#### **G/1962/5/14**

ORELLANA, BENCINI, GAMBARO, BIGNAMI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»

premessi che:

la politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento;

la strategia di Lisbona è stata formulata nel 2000 con l'obiettivo di fare dell'Unione «l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva al mondo», incentrandosi, pertanto, quasi esclusivamente sulla promozione della crescita e dell'occupazione attraverso l'incremento della

competitività dell'UE. Solo un anno dopo a Göteborg la strategia è stata integrata dalla dimensione ambientale, portando così alla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (SSS) (rinnovata nel 2006 per combinare la dimensione interna e quella internazionale dello sviluppo sostenibile);

la più recente strategia di crescita dell'UE, la strategia Europa 2020, fissa l'obiettivo chiave relativo a clima ed energia, che è quello di sviluppare una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Nell'ambito di tale strategia, l'iniziativa faro «per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» indica la via da seguire per garantire una crescita sostenibile e suggerisce il passaggio a un'economia efficiente nell'utilizzo delle risorse e a basse emissioni di carboni;

l'Unione europea svolge un ruolo essenziale anche nei negoziati internazionali in materia di ambiente. Ad esempio, in occasione della 10 conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che si è svolta a Nagoya (Giappone) nel 2010, l'UE ha fornito un enorme contributo alla conclusione di un accordo su una strategia globale per arrestare la perdita di biodiversità nei prossimi dieci anni;

l'Unione ha altresì partecipato alla decisione di elaborare obiettivi globali di sviluppo sostenibile per tutti i Paesi, che sono stati definiti nel corso della conferenza «Rio+20» sullo sviluppo sostenibile tenutasi nel 2012. Inoltre, l'UE ha tradizionalmente definito gli *standard* durante i negoziati internazionali in materia di clima nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ad esempio assumendo impegni unilaterali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

oltre ai negoziati globali, l'UE intrattiene accordi di partenariato e strategie di cooperazione con diversi Paesi, ad esempio nel quadro della politica europea di vicinato (Paesi orientali e del Mediterraneo), come strumenti per affrontare le questioni emergenti alle frontiere esterne dell'Unione, comprese le questioni ambientali quali la qualità dell'acqua, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento dell'aria o la desertificazione;

considerato che:

tra gli obiettivi della Commissione europea riguardanti l'industria della raffinazione vi è la ricerca di meccanismi europei che correggano e/o limitino le attuali distorsioni di mercato, facendo leva sulla promozione del concetto «*green label*» per tutti i prodotti europei rispetto a quelli dei Paesi emergenti, promuovendo in questo modo i prodotti ottenuti da processi industriali europei certificati dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica rispetto a quelli delle altre aree extra-UE, privi di tali obblighi.

a livello nazionale, si è cercato di dar seguito a tali orientamenti tramite il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al comma 6, dell'articolo 6, assoggetta, a partire dal 2012, l'importazione di prodotti petroliferi fi-



niti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle dogane;

la disposizione mira, tra l'altro, ad evitare il peggioramento delle condizioni ambientali complessive attraverso la delocalizzazione delle raffinerie in Paesi extraeuropei che hanno vincoli ambientali minori;

secondo quanto stabilito dal succitato articolo l'autorizzazione è rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto adottare il decreto contenente i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, basandosi sull'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto;

considerato altresì che:

tale norma è oggetto di una procedura di precontenzioso (Caso EU Pilot 3799/12/TRADE) in cui la Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica commerciale, materia di competenza esclusiva dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3 del TFUE;

pertanto, la Commissione ha chiesto all'Italia chiarimenti sul funzionamento del sistema e sui criteri che saranno adottati in sede di attuazione del decreto-legge, cui il Ministero per lo sviluppo economico ha risposto con una lettera dell'ottobre 2012 osservando che, l'eventuale limitazione della libera circolazione delle merci sarebbe giustificata dalla difesa dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, specificando, inoltre, che, una volta pronta la bozza di decreto attuativo sarebbe stata sottoposta al vaglio della Commissione europea e che, nella definizione dei criteri, si sarebbe fatto riferimento ai principi generali già adottati a livello UE in materia di sostenibilità dei biocarburanti;

è bene ricordare, tuttavia, che summenzionato decreto ministeriale contenente i criteri non è stato mai adottato;

l'articolo 2 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame della Camera dei deputati tramite l'emendamento 1.01 del Governo, abroga il già citato comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare tutte le necessarie misure affinché l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi dell'Unione stessa e che, pertanto, tenga particolare conto dei rispetto di garanzie in materia di tutela ambientale, nonché di salute dei lavoratori e della loro sicurezza;

attivarsi presso le opportune istituzioni dell'Unione europea al fine di promuovere la proposta italiana di far leva sul concetto di «*green label*» da attribuire ai prodotti raffinati in Europa, assicurando in tal modo una garanzia di qualità in termini ambientali, che potrebbe costituire un punto di forza competitivo e concreto contro l'immissione nel mercato europeo di prodotti non sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

---

### **G/1962/6/14**

CROSIO, CANDIANI

Il Senato,

premessò che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

all'articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all'allegato 10 del medesimo Codice, laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l'ammontare del contributo in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per la concessione dell'uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente, riportano ancora l'anomalia di unire in un solo gruppo le imprese con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare

più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere uno scaglione intermedio fra i due;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura su un territorio di 10 milioni di abitanti del contributo, così da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali;

---

### **G/1962/7/14**

CARDINALI

Il Senato,

in riferimento all'articolo 9 del disegno di legge europea 2014 (A.S. 1962),

premessi che:

la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014, relativo alla procedura di infrazione n. 2012/4094, afferma che l'Italia è venuta meno all'obbligo imposto dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», omettendo di introdurre nella legislazione nazionale, in particolare agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, norme tali da offrire effettivamente al consumatore il rimborso di tutte le somme depositate e il rimpatrio, in caso di insolvenza dell'organizzatore o venditore;

l'articolo 7 della direttiva 90/317/CEE recita «L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore»;

il decreto legislativo n. 79 del 2011 prevede all'articolo 50, comma 2, l'assicurazione solo facoltativa per il rientro immediato del turista e per il rimborso del prezzo, peraltro solo per i viaggi all'estero, mentre l'articolo 51 istituisce il Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, anche in questo caso solo per i viaggi all'estero;

considerato che il sistema di garanzia delineato dai predetti articoli 50 e 51 non ha consentito un adeguato adempimento dell'obbligo di rimborso e rimpatrio posto dall'articolo 7 della citata direttiva, palesando una

dotazione finanziaria del Fondo nazionale di garanzia non sufficiente rispetto alle esigenze di rimborso e rimpatrio;

considerato, tuttavia, che la soluzione concordata dal Governo con la Commissione europea, di cui all'articolo 9 del disegno di legge, consistente nella sostituzione totale del Fondo di garanzia con l'obbligo di copertura assicurativa, potrebbe gravare in modo sproporzionato sul consumatore e sulla competitività degli operatori del settore;

considerato altresì che al Consiglio competitività del 28-29 maggio 2015 è stato raggiunto un accordo politico sulla nuova direttiva relativa ai «pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati», che tale direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e che essa prevede al considerando n. 34 che «pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace»,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconsiderare quanto prima la materia dell'articolo 9 del disegno di legge, in modo tale da conformare la disciplina interna al nuovo assetto regolatorio fissato dalla direttiva in corso di approvazione, e tenendo altresì conto del principio di proporzionalità secondo cui gli oneri imposti dalle difettive, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sugli operatori economici e sui cittadini devono essere il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

---

#### **G/1962/8/14**

ORELLANA, BENCINI, GAMBARO, BIGNAMI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»

premessi che:

ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

l'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea sancisce, quale precipuo obiettivo dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l'Unione assicura lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle

frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi;

in tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati dall'Unione al fine di permettere, anche ai cittadini di Paesi terzi, di contribuire alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. Tra questi meritano particolare menzione la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008; recante: «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerata che le procedure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», regola l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini di Paesi terzi;

in merito, il comma *7-bis* del succitato articolo prevede che i cittadini di Paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di, soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità;

inoltre, il successivo comma *7-ter* stabilisce che: «Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma *7-bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;

l'attuale formulazione del comma *7-ter*, pertanto, introduce nell'ordinamento italiano l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata dall'autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno (determinante l'espulsione

verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l'espulsione verso uno Stato non appartenente all'Unione europea disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (articolo 3 del decreto legge n. 144 del 2005);

considerato altresì che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un Paese terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo». Qualora il cittadino di un Paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giòva ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di, ritorno di un cittadino di un Paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l'articolo 5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea 2013-*bis*, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, rendendolo così non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha contestato all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un Paese terzo;

l'articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma 7-ter dell'articolo 5 del, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso di un regolare permesso, di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge e che non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello, straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi al fine di:

1. differenziare in maniera più netta la procedura di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e l'espulsione quale sanzione amministrativa, prevedendo in particolare l'introduzione di specifiche tutele per gli stranieri oggetto di quest'ultima;

2. fornire i necessari chiarimenti circa la non applicabilità delle disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come novellato dal provvedimento in esame, ai cittadini di stati terzi titolari di una carta blu EU a norma della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, nonché ai cittadini di Paesi terzi titolari dello *status* di soggiornanti di lungo periodo ai sensi, della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

---

### **G/1962/9/13**

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

valutato nel dettaglio la disposizione recata dall'articolo 17 con riguardo alla possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali;

preso atto che la norma contempla la facoltà di cumulare a condizione che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane;

ricordato che il trattamento pensionistico col sistema contributivo – a differenza di quello retributivo – presuppone l'accantonamento di contributi da «restituire» al titolare sotto forma di pensione ricalcolati secondo predefiniti coefficienti di calcolo;

periodi di contribuzione inferiori a cinquantadue settimane finirebbero col trasformarsi, pertanto, in contributi silenti a beneficio dell'ente pensionistico ma ad evidente danno del lavoratore;

impegna il Governo:

a prevedere la completa totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore cittadino italiano durante l'arco della vita lavorativa nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali.

---

### **G/1962/10/14**

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 19 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato V della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

considerato che nessuna richiesta di adeguamento della nostra legge nazionale sia stata effettivamente richiesta dalla Commissione europea e che, come si evince chiaramente dal citato parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE dello scorso 26 novembre, la stessa Commissione europea non chiede modifiche alla nostra legge 157/92 ma di fatto critica la mancata tempestività del Governo nel farla applicare;

accertato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è da considerarsi attività in deroga soggetta a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 che puntualmente applica e si rifà



alla direttiva 2009/147/UE è chiaro che ogni modifica contenute nel comma 1 dell'articolo 19 sono da ritenersi superflue;

la Commissione europea ha espresso il proprio apprezzamento alla nostra legge n. 157 del 1992, tuttavia, la stessa istituzione ha precisato che per archiviare la procedura in questione è necessario che il Governo italiano applichi in maniera costante e tempestiva il sistema di controllo dei provvedimenti regionali previsto dall'articolo 19-*bis* della legge n.157 del 1992;

ad oggi infatti applicando il regime di deroga con l'articolo 19-*bis* lo Stato italiano, ha di fatto tutto il tempo necessario (60 gg) per esercitare il potere di annullamento per provvedimenti regionali ritenuti in contrasto, con il dettato normativo,

impegna il Governo:

a prevedere una modifica legislativa affinché l'autorizzazione alla gestione di tali impianti sia concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*.

---

## **G/1962/11/14**

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato

premessò che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 20 interviene nuovamente, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014, sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero;

a seguito di ciò il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca piuttosto che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno consumare la piccola selvaggina se non solo a casa propria da parte dei cacciatori stessi o dai destinatari del regalo ornitologico; che tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato là loro attività di un'arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;

la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza il licenziamento di migliaia di dipendenti;

si constata che in un momento di crisi economica come quella che stiamo affrontando, si sia pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi, ritengo sia poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si sta creando nonché delle conseguenze sopra descritte e della gravità della situazione.

---

#### **G/1962/12/14**

CALEO, VACCARI, MARINELLO, Luciano ROSSI

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premessi che:

il disegno di legge europea, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», reca tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a superare il non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale e i casi di pre-infrazione o le procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, anche al fine di evitare oneri a carico dello Stato a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

l'articolo 21 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla cattura degli uccelli a fini di richiamo, di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata, da ultimo dal decreto-legge n. 91 del 2014;

considerato che:

la direttiva n. 2009/147/UE, la cosiddetta «Direttiva uccelli», non ha inteso in alcun modo vietare l'uso di richiami vivi, così come risulta dalla Guida Interpretativa della Direttiva Uccelli – Comm. UE/Env. 2008;

gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, con l'uso dei mezzi e metodi previsti all'articolo 8, ovvero in modo selettivo e

non massivo, quale attività non di caccia, per il suo impiego misurato e pertanto lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva, tramite l'uso di determinate reti, quali ad esempio quelle per l'attività di indagine ornitologica (*mist-net*), che va integrato con le competenze e l'esperienza degli operatori addetti, sia per il controllo diretto da parte del medesimo, che indiretto sotto la sorveglianza pubblica preposta, già da anni in atto;

a queste condizioni, non può sussistere alcun livello di rischio, perché la cattura è finalizzata alla cessione degli uccelli quali richiami vivi entro i contingenti prefissati, e comunque con ampia garanzia di totale verificabilità delle cessioni, così come previsto al punto 3.5.51 della citata Guida Interpretativa Direttiva Uccelli;

questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della Direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, con i metodi dell'allegato IV della Direttiva stessa;

inoltre, gli impianti gestiti su autorizzazione regionale, soprattutto quelli a reti verticali, rappresentano elementi tipici e tradizionali in molte regioni, gestite con professionalità e competenza;

impegna il Governo:

a procedere, con le idonee modifiche normative, a definire la portata interpretativa e autentica dell'espressione «impianti» prevista all'articolo 21 del disegno di legge in esame, cui le istituzioni dovranno attecchire, con particolare riferimento all'uso ragionevole delle piccole quantità, alla vigilanza che offra garanzie verificabili rispetto alla selettività del metodo di cattura, all'impiego misurato e alle condizioni rigidamente controllate, venendo ragionevolmente meno ogni rischio di superare il contingente di catture annualmente ammesso nonché il rischio nell'uso di reti espressamente indicate e da tempo autorizzate, garantendo così l'immediato rilascio di eventuali soggetti di altre specie non consentite.

---

## **G/1962/13/14**

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 24 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia»;

la maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo

economico (MiSE), in particolare in materia di piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Tema e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento del parere delle Regioni territorialmente interessate sulla valutazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

---

### **G/1962/14/14**

DI BIAGIO

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in oggetto reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, autorizzando l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).

il medesimo articolo consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazione;

considerato che:

l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale di protezione civile, individua come strutture operative del Servizio nazionale tra le altre, la Croce rossa italiana;

alla luce di quanto sancito dal suddetto articolo, nel corso del tempo sono stati definiti degli accordi convenzionali, tra cui due proto-

colli, sottoscritti nel luglio 2015, tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed Presidente della Croce Rossa Italiana, per l'impiego di risorse logistiche al fine rendere sempre più pronta ed efficace la risposta del sistema nazionale di protezione civile in caso di emergenza: tali prospettive confermano il ruolo centrale e determinante della CRI nel sistema di gestione dell'emergenza;

a tali evidenze normative c'è da aggiungere che la programmazione e la gestione della prima risposta alle emergenze, come l'attualità recente ha chiaramente evidenziato, rappresentano la *core activities* della CRI rappresentando il pilastro della capacità di gestione dell'emergenza del nostro Paese;

infatti la Croce rossa italiana, nelle more della completa attuazione del percorso di riforma di cui al decreto legislativo n. 178/2012, è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, avente per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto che ha svolto, negli anni, un ruolo encomiabile essenziale per i cittadini, come è emerso soprattutto in occasione dei recenti eventi calamitosi;

in questo scenario è intervenuto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ha disposto la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e la trasformazione della sua natura giuridica da ente pubblico a società privata;

la professionalità ed il *know-how* rappresentato dagli operatori della CRI, e nello specifico dagli operatori del Corpo militare della stessa che rappresentano la forza di primo intervento in aree di crisi o in scenari emergenziali, sottolineano quanto sia indispensabile la presenza attiva di questo nelle aree di crisi, senza dimenticare il coordinamento essenziale con gli altri comparti di difesa, in una logica di sussidiarietà e di collaborazione che rappresenta una *best practice* del sistema di intervento emergenziale italiano e che l'articolo 27 del provvedimento in esame intende rinnovare e perfezionare in armonia con le iniziative europee;

pertanto, alla luce della partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui all'articolo 27 del provvedimento in esame, si ritiene che le disposizioni della riforma della CRI, di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012 risultino fortemente compromettenti del suddetto obiettivo;

sarebbe, di contro, auspicabile, al fine di consentire la partecipazione italiana nei modi sanciti dallo stesso articolo 27, rivedere i tempi e le modalità di attuazione della riforma della Croce Rossa Italiana al fine di non compromettere l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati di una delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile più rappresentative della capacità di risposta all'emergenza del sistema italiano;

in questa prospettiva sarebbe auspicabile rivedere le disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2012 con la cui sussistenza l'Italia si priverebbe, scientemente, di uno dei baluardi di sicurezza e di prima risposta

all'emergenza, lasciando scoperto un versante operativo che invece meriterebbe di essere implementato, rafforzato e regolamentato in armonia con quanto individuato dal provvedimento in esame;

impegna il Governo:

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a consentire il prosieguo della funzionalità ed il pronto impiego dei servizi C.R.I. con particolare riguardo agli ausiliari delle Forze armate e alle attività di protezione civile svolte dalla C.R.I. nonché il supporto tecnico/amministrativo a tutta l'organizzazione civile della Croce Rossa al fine di garantire una piena attuazione di quanto disposto all'articolo 27 del provvedimento in esame.

---

### **G/1962/15/14**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1962, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

premesso che l'articolo 29 del disegno di legge, reca modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernenti anche le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, introducendo, al comma 1, lettera c), una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, in cui si prevede che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;

ricordato che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della legge n. 234 del 2012, a seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, il Ministro competente per materia individua con decreto i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli im-

porti dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati;

ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esplicitare, nell'ambito dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, che anche gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012, emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi, abbiano natura di titolo esecutivo.

---

## Art. 2.

### 2.1

DE PETRIS, URAS

*Sopprimerlo.*

---

## Art. 5.

### 5.1

CROSIO, CANDIANI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000 euro».*

---

---

---

**Art. 6.****6.1**

URAS

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)*

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: "filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ", a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria"».

---

**Art. 8.****8.1**

DONNO, FATTORI

*Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».*

---

**8.2**

DONNO, FATTORI

*Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---



**Art. 9.****9.0.1**

CANDIANI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:

"a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

'1-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore'».

---

**Art. 11.****11.1**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse».

**11.2**

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

---

**Art. 12.****12.0.1**

SPOSETTI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Norme sulle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, in applicazione della sentenza Corte di Giustizia europea 11 dicembre 2014, causa C-590/13)*

1. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "La medesima sanzione amministrativa del 3 per cento si applica nei casi in cui, a seguito di accertamento, non sia dovuto, con riferimento alle operazioni soggette a doppia registrazione sia nel registro vendite che in quello degli acquisti, un maggior debito di imposta"».

**Art. 14.****14.1**

URAS

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».*

**Art. 15.****15.1**

FATTORI, DONNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,*

ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

---

## 15.2

DONNO, FATTORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».*

---

## Art. 16.

### 16.1

GRANAIOLA

*Al comma 1, capoverso «g-bis)», dopo le parole: «lavori edili o di ingegneria civile» aggiungere le seguenti: «finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi».*

---

### 16.2

CANDIANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Governo provvede con propri decreti da emanare entro il 31 dicembre 2015, alla definizione e regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia».

---

---

**Art. 17.****17.1**

GRANAIOLA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 5-bis» apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta»;*

*2) al comma 2 premettere alle parole: «Sulla base delle risultanze» le seguenti: « Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

---

**Art. 18.****18.1**

CANDIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei periodi contributivi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e».*

---

**18.2**

CANDIANI

*Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti: «sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».*

---

**Art. 20.****20.1**

FATTORI, DONNO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».*

---

**20.0.1**

URAS, DE PETRIS, STEFANO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di latte e derivati del latte. Procedura di infrazione n. 2014/4170)*

1. All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono misure di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

---

**Art. 21.****21.1**

DE PETRIS, URAS

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

**21.2**

CANDIANI, ARRIGONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dalle regioni. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di con-

trollo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali, quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui sono tutelate le conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano legittimi detentori spetta un'indennità di occupazione a carico delle province che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al valore degli impianti, dell'avviamento, del mantenimento nell'ultimo quinquennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

---

### 21.3

CANDIANI, ARRIGONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis"».

---

### 21.4

CANDIANI, ARRIGONI

*Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE»;

b) *al secondo periodo dopo la parola:* «regioni», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».

---

**21.5**

DI BIAGIO

*All'articolo 21, comma 1, capoverso, dopo le parole: «della direttiva 2009/147/UE», inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 19-bis della presente legge».*

---

**Art. 22.****22.1**

CANDIANI, ARRIGONI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. La lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

*"bb) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate all'allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti"».*

---

**22.2**

CANDIANI, ARRIGONI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Alla lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall'estero,"».

---

**22.3**

DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, lettera *cc*) sopprimere le parole: «, non provenienti da allevamenti,».*

---

**22.4**

CANDIANI, ARRIGONI

*Al comma 1 capoverso «cc» sopprimere le parole: «anche se importati dall'estero».*

---

**22.0.1**

DE PETRIS, URAS, BIGNAMI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai fondi privati per fini venatori.  
Sentenza CEDU, Grande Camera, 26 giugno 2012)*

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta può essere motivata anche da ragioni etiche del proprietario o conduttore del fondo attinenti alla protezione della fauna selvatica.";

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, nel caso di cui al comma 3, ultimo periodo.";

c) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle aree interdette ai sensi del comma 4."».

---

**22.0.2**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Al fine di contribuire a dare soluzione alle procedure di infrazione in materia di rifiuti per mancato rispetto delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE, con particolare riguardo alle discariche abusive presenti sul territorio, al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2016, mediante riduzione di 40 milioni annui del Fondo



per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 22.0.3

FATTORI, DONNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284)*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

*"c-bis)* aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

*c-ter)* diagnosi energetica o *audit* energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;"

2. Dopo la lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

*"c-bis)* quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti *web* destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi *internet*, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"».

---

**Art. 23.****23.1**

DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi"».

---

**23.2**

FATTORI, DONNO

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».*

---

**23.0.1**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)*

1. Al fine di promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di co-

munità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione del tributo sui rifiuti, alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50% della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: "qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

3. A copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione, nel limite massimo di 10 milioni annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ai cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 24.

### 24.0.1

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 24-bis.

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depu-

ratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione di 10 milioni annui della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante riduzione di 60 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 24.0.2

ARRIGONI, CANDIANI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13)*

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

**24.0.3**

ARRIGONI, CANDIANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)*

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

---

**Art. 25.****25.1**

DE POLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, secondo periodo, le parole: "entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:", sono sostituite con le seguenti: "ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 6; il

decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può porre i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:».

---

## **25.2**

DE POLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: "dello Stato Italiano" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"».

---

## **Art. 26.**

### **26.1**

CANDIANI, CONSIGLIO

*Al comma 1, capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni territorialmente interessate,».*

---

## **Art. 29.**

### **29.0.1**

SILVESTRO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 187 del 2000)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, le parole: "il medico chirurgo o l'odontoiatra", sono sostituite dalle seguenti: "il medico chirurgo, l'odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali"».

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria**

**132<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo**

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) e CRIMI (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 9 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del professor Ernesto Longobardi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (*SEL*).

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, fornisce ulteriori precisazioni.



Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Longobardi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.





